

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1868</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(LATTANZIO)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'Accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973

*Seduta del 17 novembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo di pesca con la Repubblica Federativa jugoslava firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 è scaduto il 31 dicembre 1976.

L'accordo consentiva a battelli italiani di stazza non superiore a 100 tonnellate, muniti di una apposita autorizzazione, di esercitare la pesca con reti a strascico in alcune acque jugoslave.

Il numero di pescherecci autorizzati per il 1976 è stato fissato in 100. Il canone dovuto dall'Italia per quell'anno è ammontato a 570 milioni di lire.

Il Consiglio delle Comunità con risoluzione del 3 novembre 1976 ha d'altra parte deciso insieme con la istituzione di una zona di pesca di 200 miglia, a partire dal 1° gennaio 1977, di attribuire alla Comunità una competenza esclusiva in materia di politica della pesca, a decorrere dalla stessa data.

Per quanto concerne gli aspetti esterni la Commissione è stata poi incaricata di negoziare accordi comunitari per l'acquisizione ed il mantenimento dei diritti di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque dei Paesi terzi.

Il Consiglio ha tuttavia riconosciuto la impossibilità di concludere in alcuni casi tempestivamente accordi di pesca con i Paesi terzi e la necessità di evitare che alla scadenza degli accordi bilaterali vigenti gli interessi dei Paesi membri potessero venire pregiudicati.

La Repubblica italiana è stata quindi autorizzata, con decisione del 13 dicembre 1976, ad accordarsi con la Repubblica jugoslava in merito ad una interpretazione che consentisse di mantenere in vigore dopo la data normale prevista l'accordo sulla pesca marittima concluso tra i due Paesi, sino alla conclusione di un accordo sulla pesca tra la Comunità e la Repubblica

socialista federativa di Jugoslavia e, a più tardi, fino al 31 dicembre 1977.

La nostra Ambasciata a Belgrado sulla base di tale decisione è stata incaricata di proporre al Governo di Belgrado di voler considerare la possibilità di far slittare di un anno la validità dell'attuale accordo, alle stesse identiche condizioni del 1976.

Le autorità jugoslave con la nota verbale del 28 dicembre 1976 hanno aderito alla proposta italiana.

Lo slittamento dell'accordo a tutto il 1977 evita così soluzioni di continuità che si sarebbero sicuramente ripercosse in maniera negativa sull'attività della flotta peschereccia italiana dell'Adriatico.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'Accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo secondo dello stesso.

### ART. 3.

All'onere di lire 570.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

SCAMBIO DI NOTE

Broj: 467238

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i ima čast da je obavesti da prema tumačenju jugoslovenske vlade Sporazum između vlade SFR Jugoslavije i vlade Republike Italije o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama, zaključen 15. juna 1973. godine, važi i za 1977. godinu pod istim uslovima koj su za 1976. godinu predviđeni u članu 2. i 17. pomenutog Sporazuma.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izrave svog osobitog poštovanja.

Beograd, 28. decembra 1976. godine

*Ambasadi Republike Italije*

BEOGRAD

### NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 467238 in data 28 dicembre, del seguente tenore:

« Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e ha l'onore di comunicare che secondo la interpretazione del Governo jugoslavo l'accordo tra il Governo della RSF di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso il 15 giugno dell'anno 1973, è valido anche per l'anno 1977 alle stesse condizioni previste per l'anno 1976 agli articoli 2) e 17) del predetto accordo.

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione ».

Al riguardo l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

La Nota Verbale n. 467238 del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, unitamente alla presente Nota di risposta, saranno trasmesse a cura del Governo italiano alla Commissione delle Comunità Europee che è ora competente in materia di accordi sull'esercizio della pesca concernenti Paesi membri della Comunità. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri è infatti già a conoscenza che la Repubblica italiana, con decisione del Consiglio delle Comunità Europee in data 13 dicembre scorso, è stata specificamente autorizzata a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una interpretazione tale da permettere il mantenimento in vigore dell'attuale Accordo sulla pesca marittima fino alla conclusione di un Accordo di pesca tra la RSFJ e la Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1977.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri l'espressione della sua più alta considerazione.

Belgrado, 29 dicembre 1976.

*Al Segretariato federale per gli affari esteri*

BELGRADO